



Ente Nazionale Assistenza Magistrale

00153 - ROMA

Viale di Trastevere, 231

Tel. 06 5856221 / Fax 06 5895057

BOZZA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CHIOSCO- BAR E DEL SERVIZIO SPIAGGIA NEL TRATTO DI SPIAGGIA ANTISTANTE LA EX COLONIA “ROSA MALTONI MUSSOLINI” SITA IN LUNGOMARE ZARA, N. 113- GIULIANOVA (TE)

PERIODO 15/06/2008 – 31/12/2008

Premesso:

- Che l'Enam è concessionario del tratto di spiaggia demaniale antistante la ex colonia Rosa Maltoni Mussolini di Giulianova (Teramo) giusta licenza n.728/02 rilasciata dalla Regione Abruzzo rinnovata automaticamente ai sensi e per gli effetti della legge 88/2001 art.10 come comunicato dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Giulianova con nota prot.n.16815 del 14 aprile 2008 pervenuta all'Enam in data 22 aprile 2008;
- Che in data 15 giugno 2001 l'Enam ha sottoscritto una convenzione con la Soc. Ideabbruzzo per l'affidamento del servizio di spiaggia, convenzione la cui durata triennale, con inizio il 22/06/01 e scadenza il 21/06/04, è oggetto di controversia;
- Che l'Enam con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Civile di Roma (n.R.G. 41744/07) ha chiesto ed ottenuto il sequestro giudiziario ex artt.669 e 670 c.p.c. riottenendo la disponibilità del chiosco e delle attrezzature di sua esclusiva proprietà;
- che pertanto con ordinanza del Collegio del Tribunale Civile di Roma II sez. del 28/01/08, eseguita in data 25/02/08, è stato nominato custode giudiziario dei beni posti nello stabilimento balneare di Giulianova nonché dello stesso chiosco, il Presidente dell'Enam, Prof.Ciro Di Francia;
- che con successivo provvedimento del 20/03/08, lo stesso Collegio ha, tra l'altro, autorizzato il

- custode giudiziario a disporre dei beni soggetti alla misura cautelare, per poter rendere operante l'attività dello stabilimento balneare in questione, affidandone la gestione a terzi mediante procedimento ad evidenza pubblica;
- che essendo pervenuta la comunicazione di rinnovo della concessione demaniale soltanto in data 22/04/08 ed essendo imminente la stagione balneare, l'Enam si vede costretto per motivi di urgenza a ricorrere alla procedura accelerata di cui all'art. 64 del R.D. n. 827/24;
 - che con provvedimento n. 01 del 08/05/2008 il Presidente dell'Enam, quale legale rappresentante nonché custode giudiziario autorizzato a disporre dei beni, ha determinato l'avvio delle procedure di gara della scelta del contraente per l'affidamento, ai sensi dei RR.DD. 18/11/1923 n.2440 e 23/05/1924 n. 827 del servizio di gestione del Chiosco-Bar e del servizio spiaggia di cui in epigrafe, per il periodo 15.06.2008/31.12.2008 tramite esperimento di gara pubblica;

Tutto ciò premesso, le parti:

L'ENAM - Ente Nazionale Assistenza Magistrale –(più brevemente di seguito indicato come ENAM), con sede in Roma, Viale Trastevere n. 231, P.I. n. 02115941003, in persona del Legale rappresentante, nonché custode giudiziario, Prof. Ciro di Francia, C.F. DFR CRI 42 RO3 E906A, e del Direttore Generale Dott.ssa Pasqualina Lidia Maria Romeo, domiciliati, per gli affari inerenti il presente atto, presso l'ENAM, all'indirizzo riportato in epigrafe

E

La Società.....(più brevemente di seguito indicata come ditta), con sede in.... – Via, P.I.....rappresentata da.....

come sopra rappresentate convengono:

ART. 1- Oggetto della Convenzione

L'ENAM dichiara di affidare in gestione a in seguito denominato "Gestore", che dichiara di accettare la conduzione del Chiosco- Bar e del tratto di spiaggia antistante la ex colonia ENAM "Rosa Maltoni Mussolini" sita in Lungomare Zara, n. 113- Giulianova (TE).

Fermo restando quanto contemplato nei successivi paragrafi, le parti dichiarano e riconoscono che si intendono compresi nell' affidamento i locali, le attrezzature e l'arredo.

In particolare la dotazione dell'affidamento riguarda:

1. n. 12 cabine spogliatoio, più n. 2 cabine wc di cui una per disabili, nonché lettini, ombrelloni, tavolini e sdraio che saranno meglio specificati nell'allegato elenco attrezzature e arredi;
2. piattaforma scoperta e marciapiedi cabine mq. 74;
3. arenile asservito mq. 2.042;
4. struttura bar con relativa attrezzatura.

La gestione ha per oggetto l'esercizio del Chiosco-Bar e l'esercizio del servizio spiaggia, ivi compreso l'accesso al mare, destinato, in via prioritaria, agli iscritti ENAM e meglio specificato nel

successivo art. 2.

La Ditta, dopo aver soddisfatto le quote di riserva a favore degli Iscritti ENAM, come precisato in seguito, può utilizzare liberamente le strutture e gli strumenti di dotazione, ammettendo l'accesso anche ad altri soggetti.

ART. 2- Obblighi della Ditta

La Ditta assicurerà i seguenti servizi:

- a) disponibilità di lettini, sedie a sdraio e ombrelloni;
- b) cabine spogliatoio;
- c) libera e gratuita disposizione dei servizi igienici, anche per persone disabili;
- d) servizio docce, mantenendone quotidianamente la pulizia e l'igiene;
- e) pulizia giornaliera e mantenimento della spiaggia oggetto della presente convenzione;
- f) sicurezza degli utenti, organizzando i relativi servizi attraverso la presenza di un bagnino e di altro personale necessario, in ottemperanza alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sull'uso delle spiagge e di sicurezza a mare. Il servizio di salvataggio dovrà essere garantito dalle 9.00 alle 19.00;
- g) vigilanza sul tratto di area dato in affidamento, informando immediatamente il Comando di Polizia Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico, o gravi violazioni della normativa in materia di disciplina della balneazione;
- h) assistenza sanitaria (dotazione di materiale di primo soccorso);
- i) affissione lungo le vie di accesso alla spiaggia e presso le strutture di servizio, di adeguati cartelli (scritti anche in lingua inglese, francese e tedesca) che riportino:
 - le condizioni di accesso alla spiaggia;
 - le norme fondamentali relative alla disciplina della balneazione;
 - i limiti e gli obblighi posti a carico del Gestore a tutela della pubblica e libera fruizione del tratto di area;
 - i servizi cui gli iscritti ENAM hanno diritto di accedere gratuitamente;
 - le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
 - gli uffici dell'Amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del Gestore, con i relativi numeri telefonici ed orari di apertura.
 - Relazione bimensile sui nominativi e generalità degli iscritti Enam che usufruiscono del servizio.

Tutte le insegne, cartelloni e altri mezzi di pubblicità dell'esercizio vengono posti a cura e spese del Gestore. La collocazione dovrà essere autorizzata dall'ENAM.

Agli iscritti ENAM, in servizio o in pensione e ai loro coniugi e ai loro figli a carico, la Ditta garantirà gratuitamente i servizi previsti ai punti a), b), c), d), assicurando, comunque, agli stessi il 50% dei posti disponibili, rigorosamente nelle prime file fronte mare, fino alle ore 12.00 di ciascun giorno.

Ulteriori facilitazioni potranno essere concordate tra la Ditta e gli iscritti ENAM.

Ulteriori servizi, in aggiunta a quanto sopra elencato, saranno a totale carico della Ditta, che provvederà a regolamentare la fruizione.

L'accertamento dei requisiti di iscritto ENAM potrà avvenire dietro presentazione del cedolino dello stipendio ovvero per gli iscritti in pensione attraverso la presentazione del decreto di pensione. La condizione di coniuge di iscritto e di figlio a carico potrà avvenire mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Il Gestore si impegna a non apportare alcuna modifica ed innovazione ai locali ed alle attrezzature compresi gli impianti di gas, luce, riscaldamento senza preventivo consenso scritto dell'ENAM. Tutto quanto venisse fatto senza preventivo consenso scritto dell'ENAM rimarrà a beneficio di quest'ultimo, a meno che l'Ente non preferisca la restituzione dei locali e degli impianti nel precedente stato, in danno e spese del Gestore.

Il Gestore si obbliga a tenere i locali e le attrezzature in perfetto stato. Tutte le spese di manutenzione ordinaria necessarie sono ad esclusivo carico dello stesso in deroga agli artt. 1575 e 1609 del Codice Civile, mentre le opere di manutenzione straordinaria sono a carico dell'ENAM .

Il Gestore si impegna a far uso dei beni dell'ENAM con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna, inoltre, a restituirli alla scadenza del contratto, nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti dall'ENAM, salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

Il Gestore si impegna a praticare nella gestione del bar prezzi analoghi a quelli praticati dagli altri pubblici esercizi presenti in paese.

Il Gestore può organizzare a proprie spese manifestazioni o iniziative presso le strutture, al fine di attirare clienti. Tali iniziative dovranno essere concordate con ENAM e, se necessario, dovranno, a cura del Gestore, essere ottenuti i prescritti pareri e/o autorizzazioni.

Il Gestore è tenuto a riferire periodicamente all'ENAM sull'andamento dell'attività del bar nonché a segnalare immediatamente ogni danno o atto che interessi il regolare funzionamento di quanto sopra specificato.

Le licenze e/o autorizzazioni di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e le relative licenze igienico-sanitarie saranno, per il periodo di durata della gestione, intestate all'affidatario, il quale si impegna a presentare entro 15 giorni dall'affidamento, e comunque prima dell'inizio dell'attività, le relative domande agli uffici. Alla scadenza del contratto le licenze e/o autorizzazioni dovranno essere restituite all'ENAM.

ART. 3- Obblighi dell'ENAM

L'ENAM metterà a disposizione della Ditta la dotazione di cui all'art. 1 della presente convenzione contratto.

E' a carico dell'ENAM il Canone di Concessione Demaniale.

ART. 4- Controlli

L'ENAM si riserva la facoltà, senza alcun onere di preavviso e per tutta la durata di affidamento della gestione, di effettuare, a mezzo di propri funzionari, controlli periodici sulla corretta gestione del servizio e sulla diligente manutenzione della struttura.

In particolare vigilerà sulla osservanza delle prescrizioni circa le quote di riserva dei posti a favore degli iscritti.

Nelle ipotesi di inosservanza di una o più prescrizioni i funzionari responsabili provvederanno a redigere apposito verbale di constatazione indicando nello stesso giorno, ora e relativo rilievo evidenziato.

Nel caso di reiterate inadempienze, l'ENAM provvederà a darne comunicazione, per iscritto, al Gestore, il quale entro due giorni lavorativi dalla notifica dovrà, per iscritto, motivare le inadempienze.

Resta, in ogni caso, in facoltà dell'ENAM risolvere il contratto qualora dette inadempienze risultino ricorrenti e continue.

ART.5- Oneri a carico della Ditta

Le tasse e le imposte relative all'esercizio del Chiosco-bar e del servizio spiaggia saranno a carico del Gestore.

Saranno inoltre a carico del Gestore le utenze relative alla fornitura di acqua, energia elettrica, rifiuti e al servizio telefonico, o quanto altro sarà necessario per l'espletamento del servizio.

ART. 6- Norme regolatrici della Convenzione

La convenzione dovrà essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste:

- a) dalle decisioni del Consiglio di Amministrazione dell'ENAM;
- b) dalle clausole del presente contratto;
- c) dalle norme previste dalla concessione demaniale;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti a), b), c).

ART. 7- Durata del Contratto

La gestione avrà inizio il giorno 15 giugno 2008 e terminerà il 31 dicembre 2008.

ART. 8- Denominazione della attività

In conformità al disposto degli artt. 2561 e 2562 del Codice Civile, il Gestore è tenuto ad esercitare l'attività sotto l'attuale denominazione.

ART. 9- Penalità

Il Gestore si impegna a mantenere viva l'attività commerciale ed in efficienza tutti i locali che fanno parte di tale attività. Nel caso di mancato adempimento di tale obbligo sarà tenuto al pagamento a titolo di penale di una somma pari a 1/6 del prezzo di aggiudicazione, salvo la risarcibilità del danno ulteriore.

In caso di inadempienza, imputabile al Gestore, nella esecuzione delle prestazioni indicate nell'art. 1 della presente convenzione, l'ENAM provvederà a notificare con fax, seguito da lettera raccomandata al Gestore stesso, tale inadempienza.

Qualora nei giorni successivi alla notifica, il Gestore non abbia provveduto a rimuovere l'inadempienza, verrà applicata una penale pari ad €129,00 (centoventinove) – per ogni giorno di

ritardata rimozione dell'inadempienza stessa.

ART.10 Risoluzione del contratto per inadempimento

Qualora entro il termine di due giorni la ditta non adempia a quanto sopra richiesto, il contratto si intende risolto di diritto ex art.1453 c.c.

L'Ente procederà all'incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di tutti danni eventualmente patiti compresa l'esecuzione in danno.

ART. 11- Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 le seguenti fattispecie:

1. apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico della ditta o cessazione dell'attività per altre cause;
2. messa in liquidazione;
3. gravi danni cagionati alla dotazione dell'Enam;
4. gravi violazioni e inosservanze delle disposizioni legislative in materia di balneazione;
5. grave e ripetuta violazione delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei locali affidati;
6. cessione totale o parziale del contratto a terzi
7. interruzione non motivata del servizio

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Enam di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Enam avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, attribuendo gli eventuali maggiori a costi a carico della ditta con cui il contratto è stato risolto.

ART. 12- Recesso unilaterale

L'Ente può recedere unilateralmente dal contratto, dandone motivato preavviso alla ditta 15 giorni prima con lettera raccomandata A/R. Resta l'obbligo per l'Enam di retribuire le prestazioni eseguite.

ART.13 - Importo contrattuale e modalità di pagamento

L'importo del prezzo di aggiudicazione, quale onere per la gestione, viene fissato nella somma di € _____(euro) oltre IVA, riconoscendo nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Gestore corrisponderà la somma stabilita in un'unica soluzione anticipata scadente il 01 giugno 2008, con bonifico bancario presso la Banca di Roma Filiale 00667 Roma 132 c/c 1830074 ABI 03002 CAB 03286 CIN O Iban IT280300203286000001830074. Il ritardo del pagamento di quanto dovuto comporterà l'applicazione degli interessi legali vigenti. Ove tale ritardo sia protratto oltre il tempo di un mese (1) dalla scadenza sopra segnata comporterà la risoluzione juris et de jure del presente contratto, ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 14- Deposito cauzionale

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente atto, la Ditta è obbligata a costituire una cauzione pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo aggiudicato e riportato nella convenzione, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 15- Polizza Assicurativa

Il Gestore è direttamente responsabile verso l'ENAM ed i terzi in genere dei danni colposi comunque causati ed in particolare derivanti, a titolo esemplificativo, da dispersione di acqua, fughe di gas ed altri, nonché quelli derivanti da cattivo uso, negligenza o trascuratezza dei beni affidati. A tal fine il Gestore si obbliga a stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile, verso terzi, incendio e furto, con primario istituto, non inferiore a € 1.000.000,00, che tenga conto dei danni alle cose e alle persone, ivi compresi i rischi connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi.

ART. 16- Subappalto e cessione del contratto

Non è consentito al Gestore concedere in alcun modo, anche di fatto o parzialmente, in sub appalto l'esecuzione del servizio. E' parimenti vietata la cessione totale o parziale del contratto, anche in caso di cessione dell'azienda o della società.

ART. 17- Oneri fiscali e spese contrattuali

Le spese del contratto, nonché delle quietanze e relative tasse sono a carico del Gestore.

ART. 18- Controversie

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione e dalla esecuzione del contenuto del presente atto, le parti convengono che l'autorità competente sarà quella del Foro di Roma.

ART. 19- Conclusioni

Al termine del contratto, il Gestore non potrà rivendicare alcuna indennità o compenso per l'eventuale miglioramento dell'avviamento.

ART.20 - Clausole Vessatorie

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Gestore espressamente approva gli articoli 12-15-20- 21

Al presente si allegano, perché ne facciano parte integrante, i seguenti documenti sottoscritti dalle parti:

a) planimetrie dei locali;

c) elenco attrezzature ed arredi.

Il presente contratto, composto di n..... facciate, viene Letto, approvato e sottoscritto.

Roma.....

Per il GESTORE

Per l'ENAM